



Comune di CISTERNINO



Comune di FASANO



Comune di OSTUNI

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 2 BR
Cisternino – Fasano – Ostuni

PIANO SOCIALE DI ZONA 2009-2011

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI
(ex art. 30 D. Lgs. n.267/2000)

L'anno **2009** (duemilanove) addì 22 del mese di dicembre alle ore , secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del Comune di Fasano sono presenti:

- **il Comune di Cisternino**, rappresentato dal Sindaco, sig. Mario Luigi Convertini
- **il Comune di Fasano**, rappresentato dal Sindaco, dr. Pasquale Di Bari
- **il Comune di Ostuni**, rappresentato dal Sindaco, avv. Domenico Tanzarella

PREMESSO

- Che la Regione Puglia ha emanato la **Legge Regionale 10.07.2006, n.19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”**, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n.328 dell’08.11.2000;

- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "**Piano di Zona**" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un **sistema a rete** dei servizi sul territorio di riferimento, definito **ambito sociale territoriale**;

- che con la Deliberazione n. 1875 del 13.10.2009 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n.19/2006, ha approvato il **Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS)**;

- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

- che i Comuni, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;

- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;

- che, ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell'Associazione tra Comuni da formalizzare mediante Convenzione;

- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante:

a) la costituzione di un organismo politico-istituzionale, denominato **Coordinamento Istituzionale**;

b) la costituzione di un ufficio unico che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano**;

- che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

- **il Comune di Cisternino**, con delibera C.C. n. ;

- **il Comune di Fasano**, con delibera C.C. n.;

- **il Comune di Ostuni**, con delibera C.C. n.

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Sociale di Zona 2009-2011, attraverso lo strumento della gestione associata.

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

In particolare con la presente Convenzione sono determinati:

- la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art. 3;
- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali 2009-2011, per il triennio di attuazione 2010-2012, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano Regionale per le Politiche Sociali 2009-2011 e per il perseguimento degli obiettivi di servizio in esso contenuti.

In particolare gli enti aderenti alla convenzione si impegnano ad un esercizio associato della gestione che progressivamente contempra la totalità dei servizi erogati dai comuni, oltre che la gestione associata di tutti i servizi finanziati con le risorse comuni di Ambito.

Gli impegni finanziari per la realizzazione dei servizi e delle attività sono analiticamente riportati ed individuati nel Piano Sociale di Zona e, più dettagliatamente, nelle schede di progetto ad esso allegate.

Gli impegni finanziari, nonché le priorità degli interventi ed i servizi possono subire variazioni, nel periodo di validità del Piano, in seguito agli adeguamenti deliberati dal Coordinamento Istituzionale per aderire a nuovi indirizzi di politica sociale eventualmente proposti dalla Regione Puglia ovvero per adeguarli a nuove esigenze e ai bisogni emersi nel proprio territorio.

Soggetto titolare del Fondo comune di Ambito finalizzato al finanziamento del Piano Sociale di Zona è il comune delegato, come indicato all'art. 6, ai sensi del quarto comma dell'art. 30 del TUEELL 267/2000.

Soggetto responsabile dell'indirizzo politico per la gestione dei servizi e delle attività indicate nel prospetto su riportato e, comunque, contenuti nella progettualità del Piano Sociale di Zona, è il Coordinamento Istituzionale.

Alle modalità di gestione per ciascuno degli interventi, dei servizi e delle attività, analiticamente riportati al primo comma, si provvede a mezzo di affidamento a terzi o con la collaborazione del volontariato, ovvero in economia o con l'acquisto di servizi o il pagamento delle rette, sulla base di quanto più dettagliatamente disciplinato nei regolamenti dell'Ambito territoriale.

Art. 4 - Obiettivi

L'associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata – oltre che a quanto indicato all'art. 2- al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- d. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- e. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 5 - Durata

La durata della Convenzione è stabilita dal momento della sua sottoscrizione e per l'intero periodo di attuazione del Piano sociale di zona, prevista per il triennio 2010-2012) salvo che nel frattempo non si costituisca un consorzio ex art. 31 TUEELL 267/2000 al quale affidare la medesima gestione.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art. 15 della Convenzione.

Art. 6 - Comune capofila e comune delegato

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Fasano quale Comune capofila dell'Ambito territoriale sociale.

Le funzioni di gestione tecnico-amministrativa e della gestione contabile delle risorse sono delegate al Comune di Ostuni.

Art. 7 - Funzioni del Comune capofila e del comune delegato

Al Comune capofila spettano le seguenti funzioni:

- essere sede del Coordinamento Istituzionale;
- presiedere e convocare il Coordinamento Istituzionale.

Al Comune delegato spettano le seguenti funzioni:

- ricevere da parte delle amministrazioni competenti (Regione, comuni, Provincia, Asl, altri enti) le risorse previste per l'attuazione delle misure contenute nel Piano di Zona e trasferirle ai soggetti individuati per la gestione, secondo gli indirizzi definiti e le deliberazioni approvate dal Coordinamento Istituzionale;
- provvedere alla gestione amministrativa delle attività programmate nel piano di zona nonché alla gestione contabile delle risorse e all'emissione dei pagamenti derivanti dagli atti finanziari emessi dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano;
- curare la pubblicazione all'Albo pretorio delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni pubbliche i soggetti sottoscrittori della presente convenzione;
- esercitare gli adempimenti amministrativi, non attribuiti alla competenza del Coordinamento Istituzionale, connessi all'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit.

Il Sindaco del Comune delegato assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Art. 8 - Coordinamento Istituzionale

La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona è riservata al Coordinamento Istituzionale.

Il Coordinamento Istituzionale è formato dai Sindaci dei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni ovvero dai loro delegati.

Al Coordinamento Istituzionale partecipa, a conclusione della stesura del piano sociale di zona e precedentemente alla sua approvazione, il Direttore Generale della ASL ed il Presidente della Provincia, o loro delegati, per l'adozione dell'Accordo di Programma per la definizione, il finanziamento e l'attuazione del Piano di Zona relativamente alla programmazione degli interventi e dei servizi socio-sanitari ovvero degli interventi e dei servizi sovrambito, nonché per tutti gli atti successivi connessi all'attuazione del Piano di Zona, o integrativi dello stesso ovvero di riprogrammazione od adeguamento in materia socio-sanitaria o per attività e servizi sovrambito, così come previsto dall'art. 11 del regolamento regionale n° 4/2007.

Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipa il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, nonché il Direttore dell'Unità operativa aziendale Servizi Socio-sanitari della Asl o suo delegato distrettuale nei casi contemplati al comma precedente.

Il Coordinamento Istituzionale è presieduto e convocato dal Sindaco del Comune capofila.

Le competenze del Coordinamento Istituzionale sono quelle individuate all'art. 11 comma 4 del regolamento regionale n° 4/2007, così definite:

- disciplinare il funzionamento del Tavolo della concertazione per la programmazione e la attuazione del Piano Sociale di Zona, di cui all'art. 13 del regolamento regionale;

- definire le priorità strategiche e gli obiettivi specifici della programmazione di ambito, con le relative risorse assegnate;
- stabilire le modalità di gestione di tutti i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona;
- adottare tutti i regolamenti unici di ambito;
- adottare l'Accordo di Programma con la Provincia e la ASL, in quanto enti interessati alla definizione, finanziamento e attuazione del Piano di Zona insieme ai Comuni aderenti alla Convenzione, a conclusione della stesura dello stesso Piano Sociale di Zona, ovvero gli atti integrativi connessi ad eventuali riprogrammazioni o adeguamenti del Piano stesso;
- consentire di realizzare un sistema di sicurezza sociale condiviso attraverso strumenti di partecipazione, pratiche concertative e percorsi di coprogettazione e di co-valutazione;
- istituire l'Ufficio di Piano, come tecno-struttura snella a supporto della programmazione di ambito, mediante la approvazione di indirizzi organizzativi, la nomina del responsabile dell'Ufficio e l'attribuzione del personale e delle risorse adeguate al suo funzionamento;
- dare attuazione alle forme di collaborazione e di integrazione fra l'ambito e l'Azienda Sanitaria Locale, per i servizi e le prestazioni dell'area sociosanitaria;
- stabilire i contenuti degli Accordi di Programma e le eventuali forme di collaborazione interambito con la Provincia di Brindisi, con le altre istituzioni pubbliche e private cointeresate dalla realizzazione di specifici interventi.

Il Coordinamento Istituzionale inoltre:

- verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità individuate nel Piano di Zona;
- definisce le procedure che devono essere applicate uniformemente dai Comuni, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati per l'attuazione del Piano;
- rilascia pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto del Piano di Zona;
- approva tutti i provvedimenti ed atti relativi alla gestione in forma associata dei servizi.

Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è regolamentato da un disciplinare di funzionamento adottato dallo stesso Coordinamento.

Art. 9 - Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, *ex art.30, 4° comma*, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio unico denominato Ufficio di Piano, quale struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa, nonché strumento della forma associativa prescelta dai comuni per l'attuazione del Piano di Zona.

L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso, fornito dal comune delegato. Nell'ambito del predetto ufficio è assicurata la presenza delle professionalità idonee a svolgere le funzioni di programmazione e progettazione, la funzione di gestione amministrativa e tecnica, la funzione contabile e finanziaria.

In sede attuativa del Piano di Zona il Coordinamento Istituzionale può stabilire una integrazione di personale per far fronte ai compiti assegnati all'Ufficio di Piano, mediante la forma del distacco da uno o più degli altri enti aderenti oltre il comune delegato, ovvero attraverso altre forme che stabiliscano le modalità della collaborazione.

L'Ufficio di Piano ha le competenze individuate all'art. 11 comma 4 del regolamento regionale n° 4/2007, così definite:

- elaborare la proposta del Piano di Zona in base alle linee espresse dal Coordinamento Istituzionale ed emerse dal processo di concertazione;
- definire e perfezionare la progettazione esecutiva di Ambito, nonché le eventuali modifiche allo stesso Piano di Zona, che si rendano necessarie nel periodo di validità dello stesso;
- supportare le procedure di gestione dei servizi previsti nel Piano sociale di Zona, e delle relative risorse, anche mediante la elaborazione dei regolamenti unici di ambito, nonché

mediante il supporto al Comune delegato e agli altri Comuni, eventualmente individuati come gestori di specifici servizi nell'ambito, per l'esperienza delle procedure di individuazione del soggetto attuatore ovvero affidatario dei servizi;

- implementare modalità e strumenti per il monitoraggio e la valutazione del Piano Sociale di Zona, nonché per la rendicontazione delle risorse utilizzate.
- promuovere connessioni tra i Comuni dell'Ambito territoriale;
- facilitare i rapporti con le altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte per l'attuazione del Piano di Zona.

All'Ufficio di Piano compete inoltre:

- relazionare annualmente al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- esercitare le attività gestionali di controllo amministrativo sui servizi.

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da un regolamento di funzionamento adottato dal Coordinamento Istituzionale e recepito con delibera di Giunta Comunale da parte di ciascun ente aderente.

All'Ufficio di Piano partecipa, in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale, il Coordinatore socio-sanitario, di cui all'art. 14 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25, nonché, per le attività connesse alla gestione dei servizi sovra-ambito, espressamente assegnate alle Province, anche una unità tecnica con specifiche competenze del Servizio Sociale della Provincia.

Più in generale l'Ufficio di Piano, nel rispetto dell'indirizzo ad esso fornito in sede di approvazione del Piano sociale di Zona, promuove periodicamente momenti di confronto con i referenti tecnici degli altri Enti pubblici operanti sul territorio, al fine di facilitare il perseguimento degli obiettivi di integrazione delle politiche sul proprio territorio.

Art. 10 - Coordinatore dell'Ufficio di Piano

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano assume la responsabilità del funzionamento dell'ufficio stesso, assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento dell'ufficio.

La funzione di Coordinatore dell'Ufficio di Piano è svolta dal dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Ostuni, in quanto comune delegato dell'Ambito.

Art. 11 - Competenze del Coordinatore dell'Ufficio di Piano

1 - Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Ed in particolare:

- a. garantisce, su tutto il territorio dell'ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b. segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
- d. promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- e. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- f. indice le Conferenze di servizi;
- g. coordina i Responsabili degli uffici comunali ai quali eventualmente siano affidati compiti e attività connesse alle funzioni amministrative del Piano di Zona.

2 - Il Coordinatore, inoltre, pone particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 4 della presente Convenzione.

3 - Al Coordinatore compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di

controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

4 - Per l'attuazione di specifici progetti previsti nel Piano di Zona il Coordinatore dell'Ufficio di Piano può ricorrere all'ausilio di collaborazioni esterne, utilizzando risorse finanziarie assegnate al Piano di Zona, nei limiti della normativa vigente in materia di reclutamento del personale.

Art. 12 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno dei singoli Uffici comunali è comunicata all'Ufficio di Piano e agli Uffici degli altri Enti.

Art. 13 - Impegno degli enti associati

Gli enti si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, ad assegnare le risorse umane e strumentali necessarie per la esecuzione del Piano di Zona nella misura prevista dalla presente convenzione, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi.

Gli enti si impegnano, altresì, a recepire e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale.

Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni da parte del singolo ufficio di collegamento con l'Ufficio di Piano.

Art. 14 - Controversie

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente, sono demandate al giudice competente.

Art.15 - Recesso

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila, ovvero agli altri comuni, a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 16 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte dei due terzi degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

È fatto salvo quanto previsto all'art. 5 circa la scelta operata dai rispettivi consigli comunali di trasformazione della associazione in consorzio.

Art. 17 - Spese contrattuali

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n.131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune delegato provvederà al versamento di quanto dovuto.

Art. 18 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità della sua approvazione.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, alla legge regionale n° 19 del 10 luglio 2006 ed al relativo regolamento attuativo n° 4 del 18 gennaio 2007.

Art. 20 – Norme transitorie

Gli atti di natura regolamentare nonché i provvedimenti e gli atti aventi efficacia all'esterno adottati nel corso del precedente periodo di programmazione ed attuazione del Piano di Zona, vigente la convenzione sottoscritta in data 8 giugno 2005 come modificata in data 3 ottobre 2008, continuano a dispiegare a tutti gli effetti la loro efficacia fino alla loro eventuale modifica o sostituzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. il Comune di Fasano: il Sindaco Pasquale Di Bari _____

p. il Comune di Cisternino: il Sindaco Mario Luigi Convertini _____

p. il Comune di Ostuni: il Sindaco Domenico Tanzarella _____